



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2016

Oggetto: Esercizio della libera professione di Perito Industriale in Germania.

Rispondiamo in merito all'esercizio della professione di Perito Industriale in Germania.

Orbene, qualora si voglia esercitare una professione acquisita nel proprio Paese in un altro dell'Unione Europea, bisogna affrontare "*ostacoli giuridico – amministrativi*", dal momento che la professionalità maturata nel Paese di appartenenza deve, infatti, essere riconosciuta nel Paese ospitante. La tessera professionale, ancorchè prevista dall'ordinamento comunitario, non è stata ancora introdotta, in quanto non è stato ancora completato il quadro comunitario, recante le condizioni di esercizio delle professioni regolamentate, previsto dall'esercizio di trasparenza, di cui all'art. 59 della Direttiva 2013/55/UE.

Innanzitutto, si premette che in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 D.Lgs. 277/2003, la professione di Perito Industriale è una professione regolamentata, vigilata dal Ministero dell Giustizia, per l'esercizio della quale, è necessario conseguire una laurea triennale di matrice tecnica comprensiva di un tirocinio di sei mesi svolto tutto o in parte durante il percorso di studi (art. 6 e 55, commi 1 e 2, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328) oppure un percorso alternativo equivalente. Tale professione è regolamentata dai decreti R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, Legge 25 aprile 1938, n. 897, Legge 12 marzo 1957, n. 146, Legge 2 febbraio 1990, n. 17, DD.MM. nn. 445/1991 e 447/2000, DPR 5 giugno 2001, n. 328 e corrisponde al livello IV di qualifica, di cui all'art. 19, comma 1, lett. d) D.Lgs. 206/2007, in recepimento della Direttiva 36/2005/CE, seguito dall'esame di Stato abilitante, ora modificata ed integrata dalla Direttiva 2013/55/UE.

Nell'ambito del riconoscimento delle "*professioni regolamentate*", il cui esercizio è subordinato al possesso di una abilitazione conseguita con esame di Stato, come quella di Perito Industriale, ai fini dello svolgimento della professione in uno Stato membro dell'Unione Europea, il principio di base prevede il riconoscimento del titolo professionale da parte dello Stato membro ospitante.

Pertanto, i richiedenti devono presentare al Ministero o all'ente pubblico competente una domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione, relativa ai titoli da riconoscere. Il riconoscimento viene deciso caso per caso, valutando la formazione e l'istituzione presso cui è stata svolta. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero o Autorità competente accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali integrazioni. Entro 4 mesi dalla presentazione completa della domanda, il Ministero competente dovrà provvedere al riconoscimento con l'emissione di un decreto. In caso di rifiuto della domanda o in mancanza di decisione nel termine di 4 mesi, è possibile promuovere un ricorso, secondo le procedure vigenti nello Stato ospitante.

Le istituzioni comunitarie non hanno il potere di annullare una decisione amministrativa presa da un'autorità nazionale. Soltanto le autorità nazionali competenti possono annullare una decisione di rigetto della domanda. Le sentenze della Corte di Giustizia CE si limitano a dichiarare l'inadempimento di uno Stato membro solo per la non corretta applicazione del diritto comunitario o per l'esistenza di una norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario. Spetta, quindi, alle autorità dello Stato interessato modificare le decisioni individuali adottate in base ad una prassi o ad una normativa censurata dalla Corte.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2016

La regolamentazione delle diverse professioni, fa riferimento a Ministeri diversi, che varia da un Paese comunitario all'altro.

- La direttiva 2005/36/CE distingue tra “libera prestazione di servizi” e “libertà di stabilimento”. La nozione di libera prestazione di servizi non può contare su una definizione normativa diretta ed è attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che è possibile definirla come nozione residuale rispetto a quella di stabilimento. Così, mentre lo stabilimento implica la partecipazione permanente alla vita economica di uno Stato, la prestazione di servizi si caratterizza per la temporaneità della prestazione stessa.

a) Il cittadino dell'UE può esercitare “temporaneamente” la propria professione in uno Stato membro diverso da quello d'origine.

Ogni cittadino dell'UE, legalmente stabilito in uno Stato membro, può prestare i suoi servizi temporaneamente e occasionalmente in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine, senza dover chiedere il riconoscimento della qualifica o del titolo professionale. Nel solo caso in cui si tratti di professione non regolamentata nel Paese di provenienza, lo Stato membro ospitante può richiedere al prestatore di certificare un'esperienza professionale biennale, effettuata nel corso dei dieci anni precedenti alla prestazione di servizi per la quale si presenta la dichiarazione e di avere uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione. Questi ultimi, per essere validi, debbono essere rilasciati da una Autorità competente dello Stato membro di provenienza, debbono attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto dallo Stato membro ospitante (art. 13, paragrafo 2. della Direttiva) e devono attestare, altresì, la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

b) Cosa chiedono le Autorità Competenti?

La domanda di riconoscimento deve essere presentata presso l'Autorità Competente dello Stato membro di accoglienza. Questa domanda deve essere corredata da un certo numero di documenti e certificati, indicati nell'allegato VII della direttiva 2005/36/CE.

Di solito i documenti richiesti in Italia ai cittadini dell'UE che intendono stabilirsi nel nostro Paese sono: 1) copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato; 2) copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta (con l'indicazione degli esami sostenuti – necessari per determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, contemplate all'articolo 14 della suddetta Direttiva); 3) copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l'attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito; 4) copia autenticata dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel paese stesso; 5) dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo da cui risulti che il titolo del richiedente soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 2005/36/CE e il livello del titolo rispetto all'art. 11 della citata direttiva e che il titolo posseduto autorizza, nel Paese di provenienza, l'esercizio della professione del richiedente; 6) attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza; 7) certificato/i dal quale risulti descritta in dettaglio l'attività lavorativa eventualmente svolta nel Paese di origine e/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2016

cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti); 8) eventuali ulteriori informazioni atte a ridurre eventuali misure compensative. Tutti i documenti, redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano. Laddove è richiesta la copia autenticata, i cittadini dell'Unione europea possono produrre, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, i documenti in copia semplice, unendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

B) Per avere informazioni sul riconoscimento dei titoli professionali e sulle autorità competenti al riconoscimento presso i vari Paesi UE, è possibile contattare il:

Punto nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – Ufficio per la cittadinanza europea, il Mercato Interno e gli Affari Generali – Servizio II – Mercato Interno I), che, ai sensi dell'art. 57 della direttiva, ha il compito:

1. - di fornire ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali;

- di assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla stessa direttiva, coope- rando, eventualmente, con altri punti di contatto e con le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

e-mail: info@politichecomunitarie.it

B) SOLVIT è una rete europea in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente problemi transfrontalieri di cittadini e imprese causati da una non corretta applicazione delle norme del diritto europeo del mercato interno da parte delle Pubbliche amministrazioni. Esiste un centro SOLVIT in ogni Stato membro dell'Unione Europea e dello Spazio economico eu- ropeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). I centri SOLVIT fanno parte delle Amministrazioni nazionali e si impegnano a fornire soluzioni concrete a problemi concreti. Il SOLVIT svolge un servizio gratuito.

Si richiama l'attenzione sul fatto che se ci si avvale di SOLVIT i termini per un ricorso a livello nazionale non vengono sospesi. Viceversa, se si decide di presentare ricorso a livello naziona- le, non si ha più la possibilità di avvalersi di SOLVIT. Circa il 20% dei “casi Solvit” riguarda i riconoscimenti delle qualifiche professionali.

Il Centro SOLVIT italiano opera presso:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche Europee Largo Chigi, 19 – 00187 Roma

Tel: +39 06 6779 5844 - Fax: +39 06 6779 5044 e-mail: solvit@palazzochigi.it

Referenti nazionali:

Giuseppina Valente (responsabile Centro Solvit italiano), Francesco Cipri, Lucia Monaco, Laura Pellegrino, Massimo Santorelli.

Per ulteriori informazioni su SOLVIT, consultare il seguente indirizzo Internet:
<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17379/solvit>





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2016

C) Inoltre, il professionista italiano, che intendesse ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale in uno dei paesi dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, può chiedere informazioni sulle modalità di riconoscimento ai rispettivi centri nazionali di informazione sul riconoscimento dei titoli professionali a questo indirizzo:

Centri nazionali:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/people/qualif/contact.htm

Per quanto riguarda le condizioni di esercizio della professione in Germania, valgono le stesse considerazioni e le modalità di richiesta del riconoscimento illustrate in precedenza.

D) Il Punto di contatto per ottenere informazioni sul riconoscimento della propria qualifica professionale è la seguente:

Dr. Julia König □ Bundesministerium für Wirtschaft □ und Technologie □ Referat EB2 □ Scharnhorststraße 34 – 37

10115 Berlin DEUTSCHLAND

Tel: +49 30 2014 7666 □ Fax: +49 30 2014 5379

E-Mail: diplomanerkennung@bmwi.bund.de

Web site: www.bmwi.de